

# REGOLAMENTO TARSU

Dbz CC 575 del 6n/1994

Dbz CC 12 del 20/1/2003 (modifica art,14.1)

Dbz CC 9 del 20/1/2006 (aggiunge art. 14.5bis)

Dbz GC 122 del 15/5/2006

Dbz GC 131 del 4/3/1999

**CAPO 1  
NORME GENERALI**

**ART.1**

**ISTITUZIONE DELLA TASSA**

1. Per il servizio relativo allo smaltimento(nelle varie fasi di conferimento, raccolta, cernita, trasporto, trattamento, ammasso, deposito e discarica sul suolo e nel suolo) dei rifiuti solidi urbani interni ed assimilati,ordinari ed ingombranti, nell'ambito del centro abitato, delle frazioni,dei nuclei abitati ed esteso alle zone del territorio comunale con insediamenti sparsi, provenienti da locali ed aree in uso esclusivo,svolto in regime di privativa, è istituita nel Comune di Monreale una tassa annuale, da applicare in base a tariffe secondo le disposizioni del Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507, e del presente Regolamento.
2. E' pure istituita la tassa giornaliera di smaltimento, di cui all'art. 77 del Decreto legislativo sopraccitato, a far tempo dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento.
3. Per la classificazione dei rifiuti di cui al comma 1, si fa riferimento alle vigenti disposizioni di legge, nonché al Regolamento comunale del servizio di nettezza urbana previsto nell'art. 59 del Decreto legislativo n. 507/1993.

**ART.2**

**AMBITO E SCOPO DEL REGOLAMENTO**

1. Il presente Regolamento, adottato ai sensi e per gli effetti del Decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, disciplina i criteri di applicazione della tassa annuale e della tassa giornaliera, di cui al precedente art.1. In particolare, determina la classificazione delle categorie (ed eventuali sottocategorie) dei locali e delle aree scoperte in base alla loro potenziale capacità di produrre rifiuti urbani e stabilisce i criteri per la corrispondente graduazione delle tariffe.
2. Agli effetti del presente Regolamento, per "tassa" e per "Decreto", s'intendono rispettivamente la "tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni" e il "Decreto legislativo citato nel comma 1".

**ART.3**

**ZONE TERRITORIALI SERVITE**

1. I limiti delle zone territoriali, nelle quali viene effettuata la raccolta obbligatoria, in regime di privativa, dei rifiuti solidi urbani interni ed assimilati,sono stabiliti nel Regolamento comunale del servizio di nettezza urbana. Il predetto regime di privativa è esteso anche agli insediamenti sparsi siti oltre i limiti di cui sopra.
2. Anche in assenza della delimitazione di cui al comma 1, la tassa è dovuta per intero qualora il servizio di raccolta sia effettuato di fatto nella zona.

## **ART.4**

### **LIMITI DI APPLICAZIONE TERRITORIALE**

1. L'applicazione della tassa con tariffa interna è estesa a tutte le zone territoriali situate all'interno del perimetro come delimitate nella planimetria allegata al Regolamento per la disciplina dal lato tecnico ed igienico sanitario del servizio smaltimento dei rifiuti solidi urbani.
2. Gli occupanti o detentori degli insediamenti situati al di fuori del perimetro di cui innanzi, sono comunque obbligati a servirsi esclusivamente del servizio pubblico di nettezza urbana provvedendo a conferire i rifiuti urbani nei più vicini centri di raccolta.
3. Nelle predette zone la tassa è dovuta in misura ridotta, differenziata in misura inversamente proporzionale alla distanza tra l'insediamento abitativo ed il più vicino punto di raccolta e precisamente:
  - a) in misura del 60% della tariffa se l'insediamento dista più di 1000 mt. e fino a 2000 mt. dal più vicino punto di raccolta;
  - b) in misura del 50% della tariffa se l'insediamento dista più di 2000 mt. e fino a 3000 mt. dal più vicino punto di raccolta;
  - c) in misura del 40% della tariffa se l'insediamento dista oltre tre km dal più vicino punto di raccolta;
4. Nei casi di carenza o grave irregolarità del servizio, previsti dal comma 4 dell'art. 59 del D.lgs. 507, per una durata non inferiore ad almeno trenta giorni la tassa è applicata, previa formale diffida degli utenti interessati al gestore del servizio, nella misura del 40% della tariffa per tutto il periodo di irregolare funzionamento del servizio.

## **ART.5**

### **GETTITO DELLA TASSA**

1. Il gettito complessivo annuale della tassa deve essere compreso tra il 50 ed il 100 per cento del costo del servizio desunto dal conto consuntivo e dalle allegare documentazioni ufficiali al netto di addizionali, interessi e penalità, come stabilito dall'art. 61 del D. Leg.vo 507/93.

## **ART.6**

### **PRESUPPOSTO DELLA TASSA**

1. Il presupposto per l'applicazione della tassa è stabilito dalla legge.
2. Ai fini dell'applicazione della tassa si ha riguardo ai locali ed alle aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, ubicati nelle zone di cui al precedente articolo 3 e 4. Per le abitazioni coloniche e per gli altri fabbricati con area scoperta di pertinenza, il tributo è dovuto per intero anche se nella zona in cui è attivata la raccolta dei rifiuti è situata soltanto la strada di accesso ai fabbricati medesimi.

3. Per la individuazione delle abitazioni coloniche di cui al precedente comma ed agli artt.12,13 si fa riferimento a quanto disposto dall'art. 39 , comma 1, lett. a) del T.U. delle imposte dirette e successive modificazioni.
4. La mancata utilizzazione del servizio non comporta alcun esonero o riduzione della tassa.
5. Costituisce presupposto per l'applicazione della tassa, seppure nella misura ridotta di cui all'art.4, anche l'occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte nelle zone in cui non viene effettuata la raccolta dei rifiuti solidi urbani interni ed assimilati in regime di privativa.
6. **Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta una attività economica o professionale, la tassa è dovuta in base alla tariffa prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie a tal fine utilizzata.**

## ART. 7

### SOGGETTI PASSIVI E SOGGETTI RESPONSABILI DEL TRIBUTO

1. La tassa è dovuta in via principale da coloro che occupano o detengono i locali e le aree scoperte costituenti presupposto per l'applicazione della tassa medesima ai sensi del precedente art. 6, ovvero occupano e detengono in via esclusiva parti comuni del condominio.
2. Il titolo dell'occupazione o detenzione è dato, a seconda dei casi, dalla proprietà, dall'usufrutto, dal diritto di abitazione, dal comodato, dalla locazione o affitto e, comunque,dall'occupazione o detenzione di fatto.
3. Qualora, per qualsiasi motivo, non sia possibile individuare il soggetto passivo principale, si considera tale colui che ha presentato e sottoscritto la denuncia, o, in mancanza, l'intestatario anagrafico della scheda famiglia se trattasi di tassa relativa alla abitazione, ovvero il titolare dell'attività che viene esercitata nei locali in tassazione.
4. Sono solidamente tenuti al pagamento della tassa i componenti del nucleo familiare, conviventi con il soggetto di cui al comma 1, e coloro che con tale soggetto usano in comune i locali e le aree. Nel caso di abitazione secondaria, i soggetti coobbligati sono gli occupanti dell'abitazione dei residenza o principale anche se posta in altro Comune. Tale vincolo di solidarietà, opera in ogni fase del procedimento tributario, in funzione di garanzia fungibile nell'adempimento della prestazione tributaria.
5. In caso di affitto di alloggio ammobiliato ad inquilini occasionali e, comunque, per un breve periodo che si esaurisce prima del termine dell'anno solare in cui ha avuto inizio,ovvero l'alloggio sia affittato per un periodo stagionale oppure senza un regolare contratto di locazione ad un inquilino non residente nel Comune,l'obbligo di corrispondere la tassa è del proprietario dell'alloggio.Sono irrilevanti nei riguardi del Comune eventuali patti di traslazione del tributo a soggetti diversi da quelli sopraindicati.
6. La tassa relativa ai locali ed alle aree scoperte in multiproprietà o di centri commerciali integrati, sia di uso comune che in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, è dovuta dal soggetto che gestisce i servizi comuni. Tuttavia, la tassa relativa ai locali ed alle aree scoperte in uso esclusivo può essere corrisposta dai singoli occupanti o detentori.

## **ART.8**

### **INIZIO DELL'OCCUPAZIONE O DETENZIONE**

1. La tassa è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. L'obbligazione decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha avuto inizio l'utenza.
3. Nel caso di multiproprietà la tassa è dovuta dagli utenti in proporzione al periodo di occupazione o di disponibilità esclusiva ed è versata dall'amministratore con le modalità di cui all'art.?, comma 6.

## **ART. 9**

### **CESSAZIONE DELL'OCCUPAZIONE O DETENZIONE**

1. La cessazione, nel corso dell'anno, dell'occupazione o detenzione dei locali ed aree, dà diritto all'abbuono del tributo a decorrere dal primo giorno del bimestre successivo a quello in cui è stata presentata all'Ufficio Tributi del Comune la denuncia della cessazione debitamente accertata.
2. In caso di mancata presentazione della denuncia nel corso dell'anno di cessazione, il tributo non è dovuto per le annualità successive se l'utente che ha prodotto denuncia di cessazione dimostri di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree ovvero se la tassa sia stata assolta dall'utente subentrante a seguito di denuncia o in sede di recupero d'ufficio.

## **CAPO 2°**

### **COMMISURAZIONE E TARIFFE**

## **ART.10**

### **LOCALI ED AREE TASSABILI**

1. Agli effetti dell'applicazione della tassa, si considerano locali tassabili:
  - a) tutti i vani, comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'interno, qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, a prescindere dalla loro regolarità in relazione alle disposizioni di carattere urbanistico edilizio, fatta eccezione per quelli dichiarati intassabili ai sensi del successivo art.12;
  - b) vani secondari od accessori di quelli di cui alla precedente lett. a) nonché quelli delle costruzioni costituenti pertinenze o dipendenze di altre, anche se da queste separate, al cui servizio siano destinate in modo permanente o continuativo ovvero con le quali si trovino oggettivamente in rapporto funzionale;
  - c) l vano scala.
2. Agli effetti di cui al comma 1, si considerano tassabili, con la esclusione di quelle indicate nel successivo art.12, le aree scoperte in cui possono prodursi rifiuti urbani o assimilati:

- a) aree scoperte operative, cioè adibite a qualsiasi uso e destinate in modo autonomo e non occasionale all'esercizio di attività (quali, a titolo esemplificativo, le aree adibite a campeggi, a posteggi e parcheggi, a distributori di carburanti, a dancing, cinema, banchi di vendita all'aperto, a mercato rionale ed infrasettimanale, etc.);
  - b) aree pertinenziali o accessorie, con ciò intendendosi le superfici scoperte destinate in modo durevole e funzionale a servizio od ornamento di locali ed aree tassabili (quali, a titolo esemplificativo, i giardini, i balconi aperti, le terrazze scoperte e simili).
3. Sono rilevanti ai fini della tassazione, poiché in grado di produrre rifiuti, le seguenti parti comuni del condominio di cui all'art.1117 del codice civile: le scale, i portoni d'ingresso, i vestiboli, gli anditi, i portici, i cortili e giardini, i locali per la portineria e per l'alloggio del portiere, per la lavanderia, per gli stenditoi, la sala giochi e riunioni e, comunque, le installazioni ed i manufatti occupabili da persone che servono all'uso e al godimento comune.  
Sono pure tassabili le parti comuni, come sopra elencate, dei fabbricati non costituiti in condominio.
4. E' fatto obbligo all'amministratore del condominio ed al soggetto responsabile del pagamento di cui al precedente capoverso di presentare al competente Ufficio Tributi del Comune, entro il 20 gennaio di ciascun anno, l'elenco degli occupanti o detentori dei locali ed aree del condominio e del centro commerciale integrato.
5. Ai fini dell'individuazione delle aree di pertinenza di cui al comma 2, lett. b) , si fa riferimento alle superfici recintate pertinenti all'edificio o ad altra area scoperta assoggettati a tassa, ovvero al mappale asservito all'edificio in base alle planimetrie catastali.

## ART. 12

### LOCALI ED AREE SCOPERTE NON TASSABILI (per legge)

1. Non sono soggetti alla tassa, ai sensi, per gli effetti e nel rispetto delle condizioni di cui all'art.62, comma 2, del Decreto, i locali e le aree che, per loro caratteristiche (natura e assetto delle superfici) e destinazione (uso delle superfici) o per obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno, non possono produrre rifiuti o ne producono in quantità irrilevante. Sono da ritenersi in condizioni di non assoggettabilità alla tassa:
- a) i ripostigli , stenditoi, i solai, le soffitte, sottotetti e simili, limitatamente alla parte di essi con altezza non superiore a mt. 1,50, anche se utilizzati per il deposito alla rinfusa di oggetti in disuso, ma nei quali non è possibile la permanenza, nonché altri, utilizzati quali depositi di materiali in disuso o di uso straordinario, o di cumuli di materiali alla rinfusa;
  - b) i locali delle case coloniche, non destinati ad uso abitativo o utilizzati per l'esercizio della impresa agricola, nei quali si producono rifiuti non assimilati ai sensi dell'art. 39 della L. n. 146/1994 e le aree scoperte, pertinenziali o accessorie delle case suddette;
  - c) le unità immobiliari ad uso abitazione, non utilizzate per l'intero anno, chiuse e prive di qualsiasi arredo, e prive di allacciamenti alle reti dei servizi pubblici (acqua, luce etc.);
  - d) le unità immobiliari, per le quali sono state rilasciate licenze, concessioni o autorizzazione per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, se utilizzate prima, non oltre l'inizio di tale utilizzo;
  - e) i locali a celle frigorifere e i locali di essiccazione (senza lavorazione) ;

- f) i locali per cabine elettriche, per centrali termiche e per altri impianti tecnologici compresi i vani ascensori;
  - g) i locali e le aree, o parti di essi, in cui si formano i rifiuti speciali non assimilati, tossici o nocivi, di cui all'art. 62, comma 3, del Decreto fatte salve le parti tassabili ai sensi dell'art.15,comma 4;
  - h) i locali delle strutture sanitarie pubbliche e private, nei quali si producono rifiuti non assimilati ai sensi dell'art.39 della L. 146/1994 ;
  - i) i locali e le aree utilizzati direttamente dal Comune per fini istituzionali;
  - l) gli edifici adibiti a qualsiasi culto, nonché i locali strettamente connessi all'attività del culto (cori,cantorie, sacrestie,oratori,etc.) esclusi in ogni caso gli eventuali annessi locali ad uso abitativo o ad usi diversi da quello del culto in senso stretto;
  - m) i locali e le aree, o loro parti, degli impianti sportivi e delle palestre e delle scuole di danza, riservati e di fatto utilizzati esclusivamente dai praticanti l'attività agonistica-sportiva;
  - n) le parti di superficie su cui insistono serbatoi, silos, cisterne, macchine per lavanderia e simili;
  - o) area circoscritta al solo impianto di lavaggio auto e aree utilizzate per il deposito di veicoli da demolire e/o di pezzi ricavati dalla demolizione;
  - p) cave di di sola aerazione, chiostrine, corti interne, sottratti all'uso abituale dei detentori dell'edificio e/o degli utenti delle attività che in esse si svolgono;
  - q) comunque, i luoghi impraticabili o interclusi o in abbandono, non soggetti a manutenzione o stabilmente muniti di attrezzature che impediscono la produzione dei rifiuti, superfici i cui si dimostri il permanente stato di non utilizzo.
- 2 La mancata indicazione nella denuncia delle circostanze o di condizioni che provano la esclusione dal tributo comporta l'inversione dell'onere della prova a carico dell'utente, che può produrla anche successivamente nel rispetto dei termini di cui all'art. 26, con diritto a sgravio o restituzione del tributo.
3. Sono esclusi dalla tassa i locali e le aree scoperte di cui all'art. 62, comma 5 del Decreto.
4. L'elencazione dei locali di cui al comma 1 è fatto a titolo esemplificativo; per situazioni ivi non contemplate si fa ricorso a criteri di analogia.

## **ART. 13**

### **RIDUZIONI**

1. Per le aree scoperte costituenti pertinenza o accessorio dei locali e delle aree assoggettabili a tassa viene previsto un abbattimento dell'85% della tariffa.

2. Le superfici riguardanti le aree scoperte a qualsiasi uso adibite, diverse da quelle di cui al precedente comma, sono computate per metà.
3. La tariffa unitaria è ridotta del 30% nel caso di :
  - a) abitazione con unico occupante;
  - b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale ed altro uso limitato e discontinuo a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione indicando l'abitazione di residenza e l'abitazione principale e dichiarando espressamente di non voler cedere l'alloggio in locazione o in comodato, salvo accertamento da parte del Comune.
  - c) locali diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte, adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, risultante da licenze o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività.
  - d) utente che, versando nelle circostanze di cui alla lettera b), risieda o abbia la dimora, per più di 6 mesi all'anno, in località fuori del territorio nazionale.
4. La riduzione di cui al comma 3 è concessa alle condizioni, sostanziali e formali, e con la decorrenza posta dall'art.66 del Decreto ed alle seguenti ulteriori condizioni:
  - a) la verifica se l'occupante dell'abitazione è unico è fatta a seguito di specifica richiesta, previo accertamento diretto della situazione di fatto (esistente alla data del 20 gennaio di ciascun anno con effetto dall'anno successivo), dovendosi ritenere del tutto irrilevante la situazione anagrafica.  
Comunque, la riduzione non compete qualora l'abitazione utilizzata dall'unico occupante abbia la superficie complessiva inferiore a mq.40;
  - b) la riduzione di cui alla lett. b) del comma 3 cessa retroattivamente a decorrere dall'inizio dell'anno, qualora l'abitazione sia data in locazione nel corso dell'anno medesimo;
  - c) la riduzione di cui alla lettera c) del comma 3 è concessa a condizione che la licenza o l'autorizzazione sia allegata in copia alla denuncia e che la stessa preveda un uso stagionale o ricorrente rispettivamente per non più di 6 mesi continuativi o di 4 giorni per settimana. L'occupazione autorizzata per uso ricorrente in un solo giorno della settimana dà luogo all'applicazione della tassa giornaliera di cui all'art. 28;
  - d) per la riduzione di cui alla lettera d) è richiesta l'attestazione probatoria da parte delle autorità consolari del Paese estero di residenza e di dimora, ovvero la certificazione di iscrizione nello schedario degli Italiani residenti all'estero (AIRE).
5. La tariffa è ridotta del 20% per la parte abitativa della costruzione rurale occupata dai coltivatori del fondo ed ubicata in zona servita o nella quale zona è situata la strada di accesso alla casa colonica.
6. La tariffa è ridotta del 50% per i locali adibiti ad abitazione stagionale e condotta da utenti già tassati per l'abitazione di residenza anagrafica ubicata nei centri urbani di Monreale o frazioni. La riduzione è concessa a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione, dimostrando la tassazione per l'abitazione di residenza e dichiarando espressamente di non voler cedere l'alloggio in locazione o comodato e che presso detta abitazione non è stata richiesta residenza anagrafica da parte di parenti o conoscenti.
7. Le riduzioni delle superfici e quelle tariffarie di cui al presente articolo sono applicate sulla base di elementi e dati contenuti nella denuncia originaria, integrativa o di variazione con effetto dall'anno successivo.
8. Il contribuente è obbligato a denunciare entro il 20 gennaio il venir meno delle condizioni dell'applicazione della tariffa ridotta di cui al precedente terzo comma; in difetto si provvede al recupero del tributo a decorrere dall'anno successivo a quello di denuncia dell'uso che ha dato luogo alla riduzione tariffaria e sono applicabili le sanzioni previste per l'omessa denuncia di variazione.



## ART .14

### AGEVOLAZIONI

1. Sono esentati dalla tassa:

- a) I locali adibiti a scuola materna, elementare e media;
- b) I locali condotti in locazione ad uso abitazione da nuclei familiari formati da una o due persone, nullatenenti in possesso di reddito di sola pensione sociale o equivalente, ovvero se assistiti in modo permanente dal Comune;
- c) La tassa è ridotta del 50% a favore di nuclei familiari composti da una o due persone nullatenenti titolari di sola pensione minima erogata dall'INPS.

2. L'esenzione e la riduzione di cui al comma 1 soggiace alla seguente disciplina :

- a) l'esenzione o la riduzione è concessa su domanda dell'interessato rinnovabile anno per anno e a condizione che questi dimostri di averne diritto; l'assistenza esercitata dal Comune deve essere comprovata con attestazione del competente Settore comunale;
- b) il Comune può, in qualsiasi momento, eseguire gli opportuni accertamenti al fine di verificare l'effettiva sussistenza delle condizioni richieste per l'esenzione o riduzione;
- c) allorché la sussistenza delle condizioni richieste per la esenzione o riduzione vengono a cessare, l'interessato già esentato deve presentare la denuncia di cui all'art. 19 e la tassa decorrerà dal primo giorno del bimestre successivo a quello in cui sono cessate le condizioni per l'esecuzione o riduzione.
- d) In caso di accertamento d'ufficio per omissione della predetta denuncia, saranno applicate le sanzioni di legge.

3. La tassa è ridotta del 50% relativamente ai locali delle istituzioni scolastiche, pubbliche o private.

4. Sono computate nel limite del 15% per motivi ecologici le aree scoperte che costituiscono pertinenze od accessorio dei locali ed aree assoggettabili a tassa, se adibite in modo stabile a verde privato (prato o giardino o aree permeabili in genere).

5. La tassa è ridotta del 15% a favore delle organizzazioni di volontariato, costituite esclusivamente per fini di solidarietà, di cui all'art. 13 della Legge 11 agosto 1991, n.266, e delle cooperative sociali di cui alla Legge 8 novembre 1991, n.381, nonché delle associazioni che perseguono finalità di alto rilievo sociale o storico -culturale per le quali il Comune si assume interamente le spese di gestione.

5bis. Previa richiesta al Comune, la tassa è ridotta per un tempo massimo di anni 3 non rinnovabili a favore dell'imprenditoria giovanile e femminile avente sede legale, amministrativa ed operativa ubicata nel territorio del Comune di Monreale.

L'agevolazione concessa è pari al 100% per il primo anno e al 50% per il secondo e terzo anno.

L'agevolazione è concessa a favore della nuova impresa giovanile e femminile che operano nella produzione di prodotti e servizi nei settori di:

- fruizione dei beni culturali;
- turismo;
- artigianato-industria-agricoltura;
- attività commerciali.

Ai fini dell'agevolazione, sono considerate "nuove imprese" le iniziative il cui avviamento non comporti ampliamenti, riconversioni, ammodernamenti o ristrutturazioni di iniziative precedenti.

Accedono all'agevolazione le nuove imprese le cui caratteristiche sono conformi alla normativa vigente in materia.

E' prevista la concessione dell'agevolazione a favore delle nuove imprese giovanili e femminili i cui soggetti destinatari si avvalgono di beni immobili concessi in comodato d'uso riferito alla sola ed esclusiva parentela giuridica di primo grado.

Ai fini dell'accesso all'agevolazione, per le società di cui sopra è prevista una maggioranza fisica, giuridica e finanziaria composta interamente da giovani di età compresa tra 18 e 36 anni. Si procederà alla revoca dell'agevolazione concessa in caso di cessione, alienazione, distrazione del bene o dichiarazione del falso".

Ai fini dell'accesso all'agevolazione, sono escluse le nuove imprese la cui attività è iniziata precedentemente all'anno solare 2005.

6. Le agevolazioni di cui ai commi precedenti sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa ai sensi dell'art. 67, comma 3, del Decreto, il cui ammontare è calcolato in base alla differenza tra il gettito che sarebbe stato acquisito con l'applicazione delle ordinarie tariffe e quello iscritto a ruolo, al netto di qualsiasi addizionale o accessorio.

## **ART.15**

### **COMPUTO DELLE SUPERFICI**

1. La superficie tassabile è misurata per i locali al netto dei muri, per le aree sul perimetro interno delle stesse al netto di eventuali costruzioni in esse comprese. Le aree scoperte che costituiscono pertinenza o accessorio dei locali ed aree assoggettabili alla tassa sono computate per il 15% .Le superfici delle aree scoperte, a qualsiasi uso adibite, diverse dalle aree di cui al comma precedente, sono computate al 50%.Le riduzioni delle superfici sono applicate sulla base degli elementi e dati contenuti nella denuncia originaria, integrativa o di variazione, con effetto dall'anno successivo.
2. Le superfici delle parti comuni del condominio, di cui all'art. 10, comma 4, deve essere dichiarata di singoli condomini pro-quota, nella stessa misura percentuale con la quale essi partecipano alle spese condominiali quali occupanti residenti. In mancanza di siffatta dichiarazione, o in caso di infedeltà della stessa, la tassa è determinata aumentando la rispettiva superficie che l'utente occupa o detiene in via esclusiva nel condominio di una quota percentuale di aumento in ragione inversa del numero dei condomini e precisamente:
  - a) del 10% se il condominio ha fino a 8 unità immobiliari
  - b) del 6% se il condominio ha fino a 15 unità immobiliari
  - c) del 4% se il condominio ha fino a 30 unità immobiliari
  - d) del 2% se il condominio ha oltre 30 unità immobiliari. La superficie delle parti comuni dei fabbricati non condominiali è imputata pro-quota ai singoli utilizzatori. Alla superficie riguardante la quota condominiale e quella di cui al precedente periodo, sono applicabili la tariffa e le eventuali attenuazioni e agevolazioni proprie dell'occupante o detentore del singolo alloggio.
3. I vani scala e gli anditi in uso comune o condominiali sono commisurati in base alla superficie della loro apertura, moltiplicata per la metà del numero dei piani.
4. In caso di contestuale produzione di rifiuti urbani e/o speciali assimilati a quelli urbani e di rifiuti speciali non assimilati, ovvero tossici e nocivi, la complessiva superficie tassabile dei locali e delle aree, utilizzati per l'esercizio delle attività sottoelencate, qualora non sia possibile verificarla concretamente, o, comunque, sussistano problemi per la sua determinazione per l'uso promiscuo cui sono adibiti i locali e le aree o per la particolarità dell'attività esercitata, è calcolata forfaitariamente sulla base delle percentuali a lato indicate:
  - a) ambulatori medici e dentistici, laboratori radiologici e odontotecnici, laboratori di analisi: 65%;
  - b) lavanderie a secco e tintorie non industriali: 85% ;

- c) officine per riparazioni auto,moto e macchine agricole gommisti: 70%;
  - d) elettrauto: 75% ;
  - e) caseifici e cantine vinicole : 30% ,
  - f) autocarrozzerie e falegnamerie e verniciatori in genere, galvanotecnici , fonderie, ceramiche e smalterie:55%;
  - g) officine di carpenteria metallica :65 % ;
  - h) tipografia, stamperie, incisioni vetrerie:85%;
  - i) laboratori fotografici ed eliografie:85% ;
  - l) allestimenti pubblicitari, insegne luminose,materie plastiche, vetroresine:75%.
5. Per eventuali attività non considerate nel precedente comma 4, sempre che vi sia contestuale produzione di rifiuti come ivi precisato, si fa riferimento a criteri di analogia.
6. Ai fini dell'applicazione della tassa a carico degli esercenti la distribuzione di carburanti:
- a) sono escluse dalla commisurazione della superficie tassabile:
    - le aree non utilizzate, né utilizzabili, perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile;
    - le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi;
    - le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso ed all'uscita dei veicoli dall'area di servizio;
  - b) sono commisurate separatamente, perché autonomamente tassabili:
    - le aree utilizzate per la sosta di autoveicoli di terzi, da includere nella categoria comprendente i parcheggi ed i posteggi ;
    - i locali e le aree scoperte destinati ad un uso diverso da quello proprio della stazione di servizio, da includere nella categoria cui appartiene l'attività esercitata in tali locali o su tali aree.
7. In sede di commisurazione della complessiva superficie tassabile, le frazioni di metro quadrato fino a 0,50 non si considerano, e quelle superiori sono arrotondate ad un metro quadrato.

## **ART.16**

### **LIMITI DI RIDUZIONE TARIFFARIA**

1. In caso di contestuale spettanza, a favore del soggetto tassabile, di più agevolazioni previste dalla legge e dal presente Regolamento, la misura massima complessiva di riduzione della tariffa applicata non può superare il 60% della stessa.

## **ART.17**

### **PARAMETRI**

1. La tassa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie per unità di superficie imponibile dei rifiuti solidi urbani interni ed equiparati producibili nei locali ed aree per il tipo di uso, cui i medesimi sono destinati, nonché al costo dello smaltimento.
2. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate, secondo il rapporto di copertura del costo prescelto moltiplicando il costo di smaltimento per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa a qualitativa di rifiuti.

## **ART .18**

### **TARIFFE**

1. L'Amministrazione comunale determina annualmente le tariffe della tassa in misure tali da garantire il rispetto delle determinazioni assunte ai sensi dell'art. 5.
2. Entro il 31 ottobre la Giunta comunale delibera le tariffe per unità di superficie dei locali ed aree compresi nelle singole categorie o sottocategorie, da applicare nell'anno successivo. In caso di mancata deliberazione nel termine suddetto, si intendono prorogate le tariffe in vigore per l'anno in corso.
3. Ai fini del rispetto del disposto di cui all'art. 69, comma 2, del Decreto, la deliberazione tariffaria deve indicare:
  - a) i costi consuntivi e preventivi, e le loro componenti, del servizio;
  - b) la condizione finanziaria del Comune;
  - c) la motivazione dell'aumento o della diminuzione tariffaria.

## **CAPO 3°**

### **DENUNCE, ACCERTAMENTI E RISCOSSIONI**

## **ART .19**

### **DENUNCE**

1. In tutti i casi di inizio, variazione o cessazione dell'occupazione o detenzione di locali ed aree tassabili, anche se in misura ridotta, i soggetti di cui all'art. 7 hanno l'obbligo di farne denuncia al Settore comunale "Tributi"- che rilascia la relativa ricevuta- utilizzando gli appositi modelli predisposti dal Comune, da compilare in ogni loro parte.
2. La denuncia spedita tramite posta si considera presentata nel giorno in cui la stessa è stata consegnata all'Ufficio postale e risultante dal relativo timbro. Se non è possibile rilevare tale data, la denuncia si considera presentata il giorno precedente a quello in cui essa è pervenuta al Comune.
3. La denuncia d'inizio della occupazione o detenzione- denuncia originaria- deve essere presentata entro il 20 gennaio successivo alla data d'inizio ed ha effetto anche per gli anni successivi qualora le condizioni di tassazione siano rimaste invariate.
4. E' considerata alla stessa stregua della denuncia iniziale di cui al comma 3 anche quella di variazione dovuta per l'occupazione, nel corso dell'anno, di locali ed aree in aggiunta o comunque diversi o perché diversamente utilizzati rispetto a quelli per i quali il contribuente è iscritto a ruolo. Conseguentemente, anche per tali locali ed aree la nuova tassa decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha avuto inizio l'occupazione o la diversa destinazione e,

in caso di omessa denuncia, trova applicazione il disposto dell'art.71, comma 1, ultimo capoverso, del Decreto.

5. L'obbligo imposto dall'art. 63, comma 4, all'amministratore del condominio ed al soggetto responsabile del pagamento non sussiste negli anni successivi a quello di presentazione dell'elenco, qualora gli occupanti o detentori dei locali ed aree del condominio e del centro commerciale integrato siano sempre gli stessi compresi nell'elenco precedente.
6. L'Amministratore del condominio ha l'obbligo di comunicare, in uno con l'elenco di cui all'art. 63, comma 4, del Decreto, la superficie complessiva delle parti comuni del condominio medesimo, da addebitare ai singoli condomini ai sensi dell'art. 15, comma 2.
7. L'erede, che continua ad occupare i locali già assoggettati alla tassa a carico del de cuius, ha l'obbligo formale di presentare soltanto la denuncia di variazione relativa ai nominativi degli utenti.
- X 8. La denuncia - richiesta di detassazione può essere prodotta in ogni tempo e produce effetto, salva diversa specifica previsione legislativa o regolamentare, a decorrere dal bimestre solare successivo alla sua presentazione.

## **ART. 20**

### **CONTENUTO DELLA DENUNCIA**

1. La denuncia, originaria o di variazione, deve contenere l'indicazione degli elementi e dati di cui all'art. 70, comma 3, del Decreto, nonché di quelli richiesti dal modello comunale di denuncia, fra cui anche l'indicazione del proprietario dell'immobile, se persona diversa dal contribuente, completa delle generalità e dell'indirizzo. La dichiarazione è sottoscritta e presentata da uno dei coobbligati o dal rappresentante legale o negoziale.
2. Nel caso di denuncia relativa a locali ad uso abitazione, la stessa deve contenere l'elenco dei dimoranti e conviventi in cui essi sono compresi, se non residenti nel Comune di Monreale.
3. La denuncia di variazione deve contenere anche l'indicazione dei dati ed elementi, utili per l'applicazione del tributo, precedentemente denunciati e non variati .
4. La denuncia di cessazione deve contenere, a pena di invalidità, l'indicazione degli elementi identificativi dei locali ed aree cessati.
5. Le denunce relative a richieste agevolative devono contenere i titoli, che secondo il richiedente, danno diritto alla agevolazione.

## **ART. 21**

### **CONTROLLI E ACCERTAMENTI**

1. Il Comune, tramite il Settore Tributi, esercita l'attività di controllo e di accertamento, necessaria per la corretta applicazione della tassa, emettendo i relativi avvisi, in rettifica o d'ufficio, nel rispetto dei tempi e modi di legge.
2. Gli avvisi di accertamento sono notificati al contribuente con le modalità di cui all'art. 60 del D.P.R. 29/9/1973 , n. 600, ovvero a mezzo posta, mediante raccomandata con avviso di ricevimento.

3. Le variazioni dell'ammontare della tassa, dovute unicamente a variazioni apportate alle tariffe unitarie, non comportano l'obbligo di notificare al contribuente un nuovo avviso di accertamento.
4. In caso di denuncia infedele o incompleta, l'Ufficio Tributi del Comune provvede ad emettere, relativamente all'anno di presentazione della denuncia e a quello precedente per la parte di cui all'art. 8 avviso di dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della domanda stessa.
5. In caso di omessa denuncia, l'Ufficio emette avviso di accertamento di ufficio, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui la denuncia doveva essere presentata.
6. Gli avvisi di accertamento sono sottoscritti dal Funzionario Responsabile del Servizio e devono contenere gli elementi identificativi:
  - del contribuente ;
  - dei locali e delle aree e loro destinazioni;
  - dei periodi e degli imponibili o maggiori imponibili accertati,
  - della tariffa applicata e relativa delibera;
  - nonché la motivazione dell'eventuale diniego della riduzione o agevolazione richiesta;
  - l'indicazione della maggiore somma dovuta distintamente per tributo, addizionali ed accessori, soprattassa ed altre penalità;
  - l'indicazione dell'organo presso cui può essere prodotto ricorso ed il relativo termine di decadenza.

## ART22

### AZIONE DI ACCERTAMENTO

1. L'azione di accertamento è assicurata dagli Agenti di Polizia Urbana ai quali è demandato il compito per l'individuazione delle superfici in tutto o in parte sottratte a tassazione e di accertare occupazioni o detenzioni di nuovi locali ed aree scoperte. I suddetti sono obbligati a relazionare ed a comunicare ogni utile notizia al fine di perseguire eventuali evasioni tributarie.
2. Gli Uffici comunali (Tecnico, Sanatoria Edilizia, Annona, Metrico, Anagrafe, Polizia Urbana, Igiene Ambientale etc.) tenuti al rilascio di autorizzazioni, licenze, concessioni ed altri provvedimenti amministrativi, che abbiano attinenza con l'oggetto della tassazione, sono tenuti a trasmettere mensilmente tutte le notizie riepilogative attinenti ai soggetti passivi, l'oggetto, la destinazione, le superfici ed i dati metrici e quant'altro necessario alla determinazione della tassazione.
3. In occasione di iscrizione e/o variazione anagrafiche il competente Ufficio fornirà all'utente – cittadino l'apposito modello di auto-denuncia di cui al precedente art. 19 e al momento della richiesta di accertamento, avrà cura di interessare l'Agente di Polizia Urbana, a tal uopo destinato, per l'effettuazione anche degli accertamenti ai fini dell'imposizione.

## ART. 23

### POTENZIAMENTO DELL'AZIONE DI ACCERTAMENTO

1. Per l'applicazione del presente Regolamento (nonché delle altre imposizioni tributarie comunali, quali tasse occupazione spazi ed aree pubbliche permanente e temporanea, imposta comunale sugli immobili, imposta comunale sulla pubblicità e sulle pubbliche affissioni, acquedotto e tutte le eventuali nuove tassazioni) l'Amministrazione comunale con separato atto deliberativo potrà costituire un'organica squadra, composta da Agenti di Polizia Urbana e da altri operatori comunali, individuati con appositi provvedimenti interni, per il censimento dei cespiti (locali ed aree scoperte) tassabili esistenti nel territorio comunale.

2. Per il potenziamento dell'azione di accertamento il Comune periodicamente e quando le situazioni oggettive lo richiedono potrà comunque stipulare apposita convenzione con soggetti privati o pubblici per l'individuazione delle superfici in tutto o in parte sottratte a tassazione. Il relativo capitolato deve contenere l'indicazione dei criteri e delle modalità di rilevazione della materia imponibile nonché dei requisiti di capacità ed affidabilità del personale impiegato dal contraente.

## ART.24

### CONTROLLO

1. Ai fini del controllo dei dati contenuti nelle denunce o acquisiti in sede di accertamento d'ufficio, tramite rilevazione della misura e destinazione delle superfici imponibili, effettuata anche in base alle convenzioni di cui al secondo comma dell'art. 19, l'Ufficio Tributi può rivolgere al contribuente motivato invito ad esibire o trasmettere atti e documenti, comprese le planimetrie dei locali e delle aree scoperte, ed a rispondere a questionari, relativi a dati e notizie specifici, da restituire debitamente sottoscritti: può utilizzare dati legittimamente acquisiti ai fini di altro tributo ovvero richiedere ad uffici pubblici o ad enti pubblici anche economici, in esenzione da spese e diritti, dati e notizie rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti.
2. In caso di mancato adempimento da parte del contribuente alle richieste di cui innanzi nel termine concesso, gli agenti di polizia urbana o i dipendenti dell'Ufficio comunale di rilevazione e censimento ovvero il personale incaricato della rilevazione della materia imponibile ai sensi del secondo comma dell'art. 23, muniti di autorizzazione del sindaco e previo avviso da comunicare almeno cinque giorni prima della verifica possono accedere agli immobili soggetti a tassa ai soli fini della rilevazione della destinazione e della misura delle superfici, salvi i casi di immunità o di segreto militare, in cui l'accesso è sostituito da dichiarazioni del responsabile del relativo organismo.
3. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro adempimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni aventi i caratteri previsti dall'art. 2729 del Codice Civile.

## ART. 25

### RISCOSSIONI

1. L'importo del tributo ed addizionali, degli accessori e delle sanzioni, liquidato sulla base dei ruoli dell'anno precedente, delle denunce presentate e degli accertamenti notificati nei termini di cui al quarto comma dell'art. 21 è iscritto in ruoli principali ovvero, con scadenze successive, nei ruoli suppletivi, da formare e consegnare all'Intendenza di Finanza, a pena di decadenza, entro il 15 dicembre di ciascun anno. I predetti importi sono arrotondati a mille lire per difetto se la frazione non è superiore a cinquecento lire o per eccesso se è superiore.
2. Nei ruoli suppletivi sono, di regola, iscritti gli importi o i maggiori importi derivanti dagli accertamenti nonché quelli delle partite comunque non iscritte nei ruoli principali.
3. Gli importi di cui al primo comma sono riscossi in quattro rate bimestrali consecutive alle scadenze previste dall'art. 18 del D.P.R. 602/73, riducibili a due rate su autorizzazione dell'Intendenza di Finanza. Su istanza del contribuente iscritto nei ruoli principali o suppletivi il Sindaco può concedere per gravi motivi la ripartizione fino ad otto rate del carico tributario se comprensivo di tributi arretrati. In caso di omesso pagamento di due rate consecutive l'intero ammontare iscritto nei ruoli o il debito residuo è riscuotibile in unica soluzione. Sulle somme il cui pagamento è differito rispetto all'ultima rata di normale scadenza si applicano gli interessi del sette per cento per ogni semestre o frazione di semestre.



## **CAPO 4°**

### **DISPOSIZIONI VARIE E TRANSITORIE**

#### **ART.26**

##### **SGRAVI E RIMBORSI**

1. Gli sgravi ed i rimborsi della tassa non dovuta sono disposti alle condizioni, nei modi e nei tempi stabiliti dall'art. 75 del Decreto Legislativo 507/93 e dal presente Regolamento.
2. L'istanza di rimborso deve essere motivata ed alla stessa deve essere allegata la prova dell'eseguito pagamento delle somme di cui si chiede il rimborso.
3. Per notifica del ruolo, di cui all'art. 75, comma 2, del Decreto, s'intende la notifica della cartella di pagamento o, in mancanza, dell'avviso di mora, di cui rispettivamente agli artt. 25 e 46 del D.P.R. n. 602/1973.

#### **ART.27**

##### **SANZIONI**

1. Per le violazioni alle norme contemplate nel presente Regolamento e/o alle norme di cui al Decreto Legislativo 507/93 e in applicazione dell'art. 76 del medesimo D. Leg. vo, a carico dei trasgressori sono previste le seguenti sanzioni:
  - a) per l'omessa o incompleta denuncia originaria o di variazione, si applica una soprattassa del 50% dell'ammontare della tassa o della maggiore tassa dovuta,
  - b) per denuncia presentata con ritardo inferiore ad un mese soprattassa del 5% dell'ammontare della tassa o della maggiore tassa dovuta;
  - c) per denuncia presentata con ritardo superiore al mese, prima dell'accertamento, soprattassa del 20% dell'ammontare della tassa o della maggiore tassa dovuta;
  - d) per denuncia originaria o di variazione risultata infedele per oltre un quarto della tassa dovuta, soprattassa del 50% della tassa o della maggiore tassa dovuta,
  - e) per l'omessa denuncia del venir meno delle condizioni della applicazione della tariffa ridotta di cui al terzo comma dell'art. 13 del presente, soprattassa del cinquanta per cento dell'ammontare della maggiore tassa dovuta, oltre al recupero del tributo a decorrere dall'anno successivo a quello di denuncia dell'uso che ha dato luogo alla riduzione;
  - f) per l'omessa indicazione dei dati richiesti in denuncia o con il questionario, pena pecuniaria di Lire 150.000;
  - g) per l'inesatta o tardiva indicazione dei dati richiesti in denuncia o con il questionario, pena pecuniaria di Lire 50.000 ;
  - h) per la mancata esibizione o trasmissione di atti o documenti o dell'elenco di cui all'art. 63, comma 4 , pena pecuniaria di Lire 100.000;



2. Per le violazioni che comportano l'obbligo del pagamento del tributo o del maggiore tributo, le sanzioni sono irrogate con l'avviso di accertamento della tassa, mentre per le altre infrazioni l'Ufficio Tributi del Comune provvede con separato atto da notificare entro il secondo anno successivo a quello della commessa infrazione.
3. Sulle somme dovute a titolo di tributo, addizionali e soprattasse in conseguenza delle violazioni di cui al presente articolo si applicano interessi per ritardata Iscrizione a ruolo nella misura del sette per cento semestrale a decorrere dal semestre successivo a quello in cui doveva essere eseguito il pagamento fino alla data di consegna all'Intendenza di Finanza dei ruoli nei quali è effettuata l'iscrizione delle somme predette.
4. Le sanzioni di cui alle lettere a), b) , c) e d) del presente articolo sono ridotte del trenta per cento nel caso di definizione delle pendenze conseguenti alla notifica di avviso di accertamento con l'adesione formale del contribuente, entro il termine per il ricorso, al primo accertamento originario o riformato dell'Ufficio ai sensi dell'art. 75 del D. lgs. n. 507/93.

## **ART.28**

### **TASSA GIORNALIERA DI SMALTIMENTO**

1. Sono soggetti passivi della tassa giornaliera di smaltimento, istituita con l'art. 1, comma 2, del presente Regolamento, i produttori di rifiuti solidi urbani interni ed assimilati, che occupano o detengono, anche senza autorizzazione, temporaneamente e non ricorrentemente, locali ed aree pubblici, di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio. È considerata occupazione temporanea quella che, nell'arco di un anno, ha durata complessiva inferiore a 6 mesi; è considerata occupazione ricorrente anche quella realizzata nel corso dell'anno dai venditori ambulanti per il mercato settimanale.
2. La tassa giornaliera è applicata anche per l'occupazione o l'uso di infrastrutture mobili e provvisorie, erette per manifestazioni, ricorrenze e simili, ovvero di impianti sportivi (locali ed aree scoperte) e palestre, utilizzati in via straordinaria per attività diverse da quelle agonistico-sportive.
3. Le misure tariffarie giornaliere per unità di superficie sono determinate dividendo la tariffa annuale della categoria corrispondente alla destinazione d'uso dei locali ed aree per (300 giorni commerciali) e maggiorando il quoziente così ottenuto del 50%, senza alcuna riduzione nel caso di occupazione di aree scoperte.
4. In mancanza di corrispondente voce di uso nella classificazione è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti solidi urbani.
5. L'obbligo della denuncia dell'uso temporaneo è assolto a seguito del pagamento della tassa da effettuare, contestualmente alla tassa di occupazione temporanea con il modulo di versamento di cui all'art. 50 del D. lgs. n. 507/93 o, in mancanza di autorizzazione, mediante versamento diretto senza la compilazione del suddetto modulo, con carico all'eventuale concessionario della T.O.S.A.P. di riscuotere e versare al Comune gli importi dovuti.
6. In caso di uso di fatto, la tassa che non risulti versata all'atto dell'accertamento dell'occupazione abusiva, è recuperata unitamente alla sanzione, interessi ed accessori.
7. Per l'accertamento in rettifica o d'ufficio, il contenzioso e le sanzioni si applicano le norme stabilite dal presente regolamento per la tassa annuale per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, salve le diverse disposizioni contenute nel presente articolo.
8. La tassa giornaliera di smaltimento non si applica nei casi di :
  - a) occupazione di area scoperta per meno di 2 ore giornaliere;

- b) occupazione di area pubblica per il solo carico e scarico delle merci o per traslochi familiari, anche se di durata superiore a quella indicata sub. a) ;
  - c) occupazioni per soste fino a 2 ore effettuate da esercenti il commercio ambulante itinerante.
9. La corresponsione della tassa giornaliera riguarda esclusivamente l'asporto e lo smaltimento dei rifiuti formati all'interno dei locali o sulle aree oggetto di occupazione temporanea; per cui restano a carico degli occupanti gli eventuali ulteriori oneri relativi alla maggiore produzione di rifiuti urbani esterni nelle adiacenze dei locali e/o aree occupati.

## **ART. 29**

### **FUNZIONARIO RESPONSABILE**

1. La Giunta Comunale designa il funzionario responsabile della tassa, il quale svolge le funzioni ed i poteri di cui all'art. 74 del Decreto.

## **ART. 30**

### **DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE**

1. In prima applicazione del presente regolamento, allo scopo di consentire ai contribuenti inadempienti di regolarizzare la propria posizione agli effetti della tassa, viene disposto che i contribuenti i quali, entro il 20 gennaio 1995, presentano, per l'anno 1994 e per quelli antecedenti per i quali non sia ancora decorso il termine di decadenza dell'azione di accertamento, la denuncia agli effetti della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani ovvero integrano la denuncia precedentemente presentata agli stessi effetti, non incorrono nelle sanzioni per omessa denuncia ovvero in quelle per infedele denuncia limitatamente alla base imponibile integrata. Restano salvi gli accertamenti già divenuti definitivi alla data dell'adozione del presente Regolamento e non si fa luogo al rimborso delle sanzioni già versate alla medesima data.
2. La classificazione delle categorie tassabili e l'attuazione nella determinazione delle tariffe dei criteri di commisurazione del tributo di cui all'art. 65 del D. Lgs. 507/93, saranno oggetto di nuova deliberazione regolamentare, da adottare entro il 31 ottobre 1995 per l'applicazione dal 1 gennaio 1996.

## **ART. 31**

### **ABROGAZIONI**

1. Dalla data di entrata in vigore delle disposizioni contenute nel presente regolamento, così come fissate dall'art. 32 successivo, sono abrogate tutte le disposizioni regolamentari precedentemente deliberate per l'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani.

**ART. 32**  
**EFFICACIA DELLE DISPOSIZIONI**

1 . Il presente Regolamento a norma e per gli effetti dell'art . 68 del D. Lgs. 507/93, esplica i suoi effetti:

a) dal 1.º gennaio 1995:

- il disposto del secondo e del terzo comma dell'art . 4 del presente Regolamento ;
- il disposto del sesto comma dell'art . 7 ;
- il disposto del quarto comma dell'art . 10;
- il disposto del secondo e del terzo comma dell'art . 15 ;
- il disposto dell'art . 13 del presente Regolamento ;
- il disposto del terzo comma dell'art . 25 del presente ;
- il disposto del quarto, quinto e sesto comma dell'art . 72 del D. Leg .vo 507/93 ;

b) dal 1.º gennaio 1996:

- il disposto di cui agli articoli 17 e 18 del presente Regolamento e del secondo comma dell'art . 79 del D. Leg .vo 507/93, con applicazione entro il 31 ottobre 1995.

c) dal 1.º gennaio 1994: tutte le altre norme e disposizioni.

**ART. 33**  
**NORMA DI RINVIO**

1 . Per quanto non previsto nel presente Regolamento si applicano le disposizioni contenute nel D. Lgs . n. 507 del 15.11.1993 e successive modificazioni.

## **TARIFFE**

Confermare per l'anno 2006 le tariffe R.S.U. come di seguito specificate:

Categoria A: Tariffa da applicare € 1,60

Categoria B: Tariffa da, applicare €12,05

Categoria C: Tariffa da applicare €13,38

Categoria D: Tariffa da applicare €13,53

Categoria E: Tariffa da applicare € 9,71

Categoria F: Tariffa da applicare € 4,65

**PREDETERMINAZIONE DELL'INDICE DI PRODUTTIVITÀ SPECIFICA E  
PARAMETRO CORRETTIVO  
APPLICAZIONE TARIFFA UNITARIA**

**Categoria A** locali destinati ad abitazione, aree private destinate a parcheggio, aree che non costituiscono pertinenze o accessori dei predetti locali e aree; i.p.s.= 0,63; p.c. = 1,00  
Tariffa da applicare: f. 1.995

**Categoria B** locali destinati ad uffici pubblici e privati, istituti di credito, assicurazioni e simili; i.p.s. = 2,90; p.c. = 1,90  
Tariffa da applicare: f. 17.447

**Categoria C** locali per esercizi commerciali, negozi, bar, alberghi, camere ammobiliate, magazzini, distributori carburante, aree adibite a banchi di vendita all'aperto, aree adibite a campeggio; i.p.s.= 3,50; p.c. =1,95  
Tariffa da applicare: f. 21.611

**Categoria D** locali adibiti a stabilimenti industriali, autorimesse, cinema ed altri locali e aree di divertimento; i.p.s. = 3,75; p.c. =1,90  
Tariffa da applicare: f. 22.561

**Categoria E** locali adibiti a botteghe artigiane, circoli ed altri istituti collettivi; i.p.s. = 3,55; p.c. = 1,50  
Tariffa da applicare f 16.862

**Categoria F** locali adibiti a collegi, convitti, case di cura e ambulatori; i.p.s. = 1,20; p.c. = 1,50  
Tariffa da applicare: f. 5.700